

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2384

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEGONI, GAGNARLI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO,
MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI, BENEDETTI, MASSIMILIANO
BERNINI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA**

Misure per la tutela dall'inquinamento dei territori di origine di prodotti agricoli e alimentari tutelati da denominazione di origine protetta o da indicazione geografica protetta

Presentata il 14 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei settori più floridi dell'economia italiana è quello delle produzioni enogastronomiche e agroalimentari di alta qualità. Dai dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si apprende che ad oggi esistono 262 marchi di specialità alimentari ricadenti in ambiti tutelati dai marchi denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP). In base ai dati dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2011, gli operatori certificati sono 84.148 e occupano un territorio di oltre 1.500 chilometri quadrati. Di questi, il 91,9 per cento svolge esclusivamente attività di produzione, il 5,9 per cento solo di trasformazione e il

restante 2,2 per cento svolge entrambe le attività.

Per quanto riguarda, in particolare, l'andamento dei fatturati, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) stima un aumento di oltre il 2 per cento del valore alla produzione, che ha raggiunto nel 2012 i 7 miliardi di euro grazie soprattutto alle vendite all'estero. Il giro di affari al consumo si è attestato a 12,6 miliardi di euro (+5 per cento su base annua), di cui circa 9 milioni di euro realizzati nel mercato nazionale.

Più in dettaglio, si distingue un consistente aumento del fatturato alla produzione e al consumo degli ortofrutticoli (rispettivamente +25 per cento e +22 per

cento), mentre per i formaggi il giro di affari alla prima fase di scambio ha registrato una lieve crescita (+1 per cento circa) a fronte dell'incremento di oltre il 6 per cento del valore ai prezzi finali. Per i prodotti a base di carne le elaborazioni dell'ISMEA indicano risultati in linea con il 2011 in termini di valore alla produzione e superiori di circa l'1 per cento per il consumo, con un'ottima *performance* delle carni fresche (+23 per cento alla prima fase di scambio e +13 per cento a prezzi finali). Sul fronte produttivo, l'intero comparto nazionale delle produzioni a DOP e a IGP è cresciuto in termini quantitativi di oltre il 5 per cento nel 2012, grazie in particolare al buon contributo di ortofrutticoli, cereali e formaggi. Per quanto concerne l'*export* oltre un terzo del *made in Italy* certificato (circa 418.000 tonnellate) nel 2012 è stato inviato all'estero un quantitativo in lieve flessione rispetto all'anno precedente (-1 per cento circa), per un controvalore di circa 2,5 miliardi di euro.

Tra le produzioni agroalimentari di qualità uno dei settori più rilevanti, per cui l'Italia è riconosciuta a livello mondiale, è quello vitivinicolo. Secondo i dati dell'ISMEA contenuti nell'annuale *Report* « vini a denominazione d'origine controllata », a fine 2011 il comparto dei vini a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata o garantita (DOCG) e a indicazione protetta tipica (IGT) continuava a evidenziare una tendenza espansiva, anche per il numero di denominazioni che, alla fine di novembre 2011, avevano raggiunto quota 521, con circa 20 nuovi riconoscimenti rispetto all'inizio dell'anno (+3,4 per cento). Le denominazioni più numerose erano le DOC (330), che costituivano quasi i due terzi del totale, seguite dalle IGT (118, pari a quasi il 23 per cento); il rimanente 14 per cento era costituito da DOCG (73 denominazioni) che sono cresciute di 17 unità in poco più di un anno. Se si osserva il numero delle denominazioni dal punto di vista della nuova normativa (regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 e decreto

legislativo 8 aprile 2010, n. 61), si hanno attualmente in Italia 403 vini a DOP e 118 vini a IGP. Per quanto concerne il contributo delle singole regioni, quella che vanta il maggior numero di denominazioni (DOC, DOCG e IGT) è il Piemonte (58), cui seguono la Toscana con 56, il Veneto con 50, la Lombardia con 42 e, con oltre 30, la Sardegna, il Lazio e la Puglia. Nonostante il mercato interno mostri continui segnali di debolezza, quello estero offre molti spunti di ottimismo sia per il settore vinicolo nel complesso che, più in particolare, per i segmenti dei vini a DOP e a IGP. Il 2011, infatti, è stato l'anno delle esportazioni *record* per il vino italiano sia in volume (+9 per cento) che in valore (+12 per cento).

Al convegno sui « Mestieri del vino », organizzato nel 2010 nell'ambito della rinomata manifestazione « *Vinitaly* » da Coldiretti e dall'Associazione delle città del vino, sono stati messi in evidenza gli importanti risvolti in termini occupazionali che ha avuto il positivo andamento del settore del vino negli ultimi anni. Le industrie vinicole hanno fatto registrare un incremento del fatturato e delle esportazioni e ciò ha portato a un incremento dei posti di lavoro. Dai dati presentati al convegno, emerge che il settore del vino occupa circa 1,2 milioni di addetti, con un aumento del 50 per cento negli ultimi dieci anni. Il successo del vino italiano ha spinto anche altri ambiti ad esso correlati come il settore dell'enoturismo, il cui giro di affari nel 2009 è stato stimato intorno agli 1,8 miliardi di euro. Sono stati circa 6 milioni i turisti che hanno visitato le cantine italiane. Lo sviluppo del turismo enogastronomico porta a un ulteriore ampliamento delle opportunità di impiego.

La crescita delle offerte di lavoro nel settore vinicolo stimola anche la nascita di molti percorsi formativi. In Italia sono circa 20 i corsi di laurea in viticoltura ed enologia e 449 i corsi *post* laurea. L'Associazione italiana *sommelier*, inoltre, organizza circa 5.000 corsi l'anno con un elevato tasso di frequenza.

I dati esposti dimostrano come quello delle produzioni agroalimentari di qualità

sia un settore fondamentale per il nostro sistema-Paese.

Inoltre, i prodotti a DOP e a IGP sono spesso caratterizzati da un valore aggiunto molto rilevante: sono infatti espressione di un peculiare rapporto tra uomo e territorio che si è consolidato nel tempo, producendo insediamenti e paesaggi caratteristici che conferiscono a tali territori un notevole pregio naturalistico e ambientale e un'intrinseca vocazione turistica.

Appare quindi del tutto auspicabile puntare sulle produzioni a DOP e a IGP per il rilancio della nostra economia.

Questa proposta di legge va in tale direzione, prevedendo delle tutele per i territori interessati da marchi riconosciuti a DOP e a IGP: lo scopo è quello di proteggere il territorio italiano, almeno dove esso dà i suoi frutti migliori, tutelando al contempo chi ne trae profitto in maniera ambientalmente sostenibile.

Questo obiettivo appare tanto più imprescindibile se si considera che, ad oggi, nel mercato globale i territori a DOP e a IGP italiani sono sempre più insidiati dai prodotti a bassa qualità e a basso costo provenienti dall'estero. Ad esempio in Cina è stata recentemente impiantata una grande quantità di vigneti internazionali, allo scopo di far divenire il Paese uno dei più importanti produttori di vino al mondo: nel 2012 erano già 570.000 gli ettari coltivati a vigneto (per dare una misura, in Italia sono 770.000, in Francia 800.000 e in Spagna oltre un milione).

La presente proposta di legge non vuole essere un ostacolo allo sviluppo economico e produttivo del Paese, bensì è figlia di un modello di sviluppo sostenibile e maggiormente ragionato, programmato e pianificato: una volta tipizzate le attività che possono arrecare pregiudizio alle matrici ambientali del territorio circostante, non si intende vietarle o ostacolarne la diffusione in sé, ma semplicemente si propone di limitare la loro distribuzione spaziale in modo che non confliggano con eventuali attività produttive relative a prodotti agro alimentari di qualità.

Questa esigenza nasce dalla consapevolezza che, nell'ottica di una visione coe-

rente e razionale del sistema produttivo italiano, lo sviluppo industriale, compreso lo sfruttamento minerario del territorio, non può avvenire a discapito dello sviluppo agroalimentare, ma i due settori devono svilupparsi senza ledersi l'un l'altro. Una delle finalità principali di questa proposta di legge è proprio fare in modo che il settore industriale rispetti gli spazi fisici, nonché la qualità delle matrici ambientali ivi presenti, necessari allo sviluppo di un'agricoltura di qualità.

In tal modo si intende non solo salvaguardare la naturale vocazione agricola dei territori in cui si realizzano produzioni a DOP e a IGP, ma soprattutto scongiurare il verificarsi di casi in cui delle attività potenzialmente inquinanti possano arrecare danno, invece che portare sviluppo, al tessuto socioeconomico di interi territori.

Il danno che si intende prevenire con questa proposta di legge è di due tipi.

Innanzitutto, si vuole evitare che agenti inquinanti contenuti nelle matrici ambientali si possano trasferire ai prodotti stessi, pregiudicandone la qualità e le proprietà organolettiche o, addirittura, arrivando ai consumatori finali. In tal modo eventuali danni alla salute non si avrebbero soltanto nella popolazione della zona di produzione ma sarebbero trasferiti anche ai consumatori, seguendo la diffusione dei prodotti anche oltre confine.

Il secondo tipo di danno da cui si intende salvaguardare i produttori di prodotti a DOP e a IGP è un possibile danno di immagine che si verificherebbe qualora la presenza di fonti di inquinamento nel territorio di produzione divenisse di dominio pubblico. In aggiunta, si rileva che verosimilmente tale danno si ripercuoterebbe anche sul settore turistico.

Pertanto, la realizzazione di impianti inquinanti (e in particolare di impianti di smaltimento di rifiuti, anche se con recupero energetico) in territori a DOP e a IGP appare come una grave « miopia » progettuale e amministrativa in quanto, oltre alla possibile compromissione dell'ambiente, del paesaggio e più in generale dell'intero ecosistema, può diventare un pericoloso *boomerang* destinato ad affossare l'econo-

mia e le attività imprenditoriali già esistenti nel territorio, oltre che a costituire un danno d'immagine immediato anche solo in fase di progetto.

Per questo si ritiene necessario e imprescindibile fissare regole certe per fare in modo che i territori con prodotti a DOP e a IGP siano esclusi dalla realizzazione delle tipologie impiantistiche elencate nella presente proposta di legge.

L'articolo 1 delinea le finalità della legge, ovvero la preservazione delle caratteristiche qualitative e sanitarie delle produzioni con marchio a DOP e a IGP, mediante la minimizzazione degli impatti antropici causati da tutti quegli impianti o altre installazioni che svolgono attività fortemente impattanti sulle matrici naturali quali suolo, acqua e atmosfera.

L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione della legge, che tutela da specifiche e individuate fonti di inquinamento le zone geografiche di origine di prodotti a DOP o a IGP.

L'articolo 3 reca le definizioni.

L'articolo 4 sancisce il divieto di costruzione e di ampliamento di impianti a rischio di incidente rilevante nelle aree di origine di prodotti a DOP o a IGP, specificando in particolare che il divieto è esteso a impianti per l'incenerimento dei rifiuti e a impianti per la produzione di energia derivante da biogas o biometano, nonché per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio nel sottosuolo di idrocarburi e di anidride carbonica.

L'articolo specifica, altresì, che il divieto non si applica a impianti e installazioni necessari alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agroalimentari che beneficiano del marchio a DOP o a IGP.

L'articolo 5 reca norme che limitano lo spandimento di fanghi ai soli casi in cui sia accertata l'effettiva necessità per il piano di coltivazione annuale e la qualità tramite analisi chimica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per la protezione ambientale delle aree di origine di prodotti agricoli e alimentari, tutelati da denominazione di origine protetta (DOP) da indicazione geografica protetta (IGP), di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie di tali prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine da un punto di vista commerciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sull'acqua e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. Nelle stesse aree, sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica alle aree di origine dei prodotti tutelati da DOP o da IGP che rispettano un disciplinare

predisposto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) DOP: il nome che identifica un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione, di un luogo o, in casi eccezionali, di un paese determinati la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nell'area geografica delimitata;

b) IGP: il nome che identifica un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione, di un luogo o, in casi eccezionali, di un paese determinati alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche e le cui fasi di produzione si svolgono nell'area geografica delimitata;

c) impianto o installazione: unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e qualsiasi altra attività accessoria;

d) modifica sostanziale di un impianto o installazione: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto o dell'installazione che, secondo l'autorità competente, producono effetti negativi e significativi sull'ambiente;

e) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

ART. 4.

(Divieto di costruzione e di ampliamento di impianti e di installazioni).

1. Nelle aree di cui all'articolo 2, e per un'ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al divieto di cui al comma 1 sono, altresì, sottoposti gli impianti o le altre installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano, che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi.

d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

3. Nelle aree di cui all'articolo 2, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici e di edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:

a) utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;

b) il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base a uno studio delle biomasse di cui alla lettera a) delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento;

c) sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

4. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui all'articolo 2 è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi nelle aree individuate dall'articolo 2 della presente legge.

5. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo situati nelle aree di cui all'articolo 2 non possono essere prorogate o rinnovate.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari tutelati da DOP o da IGP.

ART. 5.

(Limitazioni allo spandimento di fanghi).

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) finalizzati alla coltivazione di materie prime utilizzate per prodotti agricoli e alimentari tutelati da denominazione di origine protetta (DOP) o da indicazione geografica protetta (IGP) ».

2. In deroga a quanto disposto dalla disposizione di cui al comma 1, è in ogni

caso consentito lo spandimento di fanghi qualora sia accertata l'effettiva necessità per il piano di coltivazione annuale e, tramite analisi chimica effettuata da enti di controllo pubblici, sia verificato il rispetto dei valori della concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti previsti dall'allegato 5 del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0024820